



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

DEL 30-07-2021

DELIBERA N. 810

OGGETTO: Rinnovo del rapporto convenzionale tra la Fondazione Istituto "G. Giglio", con sede a Cefalù e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", volto a garantire, in regime di attività libero-professionale, per il tramite dei dirigenti medici specialisti in neonatologia/pediatria afferenti all'U.O.C. di Neonatologia e Nido dell'AOUP, l'attività di consulenza in favore della Fondazione, avente validità di mesi 12, senza soluzione di continuità dal rapporto precedentemente statuito.

<p>Proposta n. 84 del 20.07.2021</p> <p>Area Proponente: U.O.C. Affari Generali</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 7 pagine</i></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</p> <p>Firmato digitalmente da: Cinzia Di Noto Data: 20/07/2021 11:20:42</p>	<p>Area Gestione Economico – Finanziaria</p> <p>Autorizzazione alla spesa nr. _____</p> <p>_____</p> <p>del</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Gestione Economico – Finanziaria</p>
<p>Ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., della Legge 241/90 e ss.mm.ii e della L. R. n.7/2019, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.</p> <p>Il Responsabile dell'Area proponente: Firmato digitalmente da SILVIA SALERNO CN = SALERNO SILVIA</p>	

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone
ai sensi del D.A. n. 599 del 01 luglio 2020
con l'intervento, per il parere prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99
del Direttore Amministrativo
Dott. Santo Naselli
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante
Sig.ra Grazia Scalici



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Delibera n. 810

del 30.07.2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTO** il D. Lgs. del 30/12/1992 n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D. M. della Sanità 28/02/1997 e la circolare esplicativa emanata il 24/04/1997;
- VISTO** il D.M. della Sanità concernente l'attività libero-professionali intramoenia del 31.07.1997;
- VISTO** il D. Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il D.P.C.M. 24 maggio 2001, recante "Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell'art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA** la L. R. n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e ss.mm.ii.;
- ed in particolare l'art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale; nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende "subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende", a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTO** il D.P.C.M. del 27 marzo 2000 Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale del personale della Dirigenza Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il D. Lgs. 66/2003 Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro".
- VISTA** la L. n. 120 del 3 agosto 2007, pubblicata nella G.U. n. 181 del 06 agosto 2007 concernente disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria.
- VISTO** il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità della dirigenza medico - veterinaria;
- VISTO** il vigente Regolamento per l'attività libero-professionale, approvato dall'AOUP con propria deliberazione n. 142 del 24.02.2016;
- VISTI** i Protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 10 marzo 2020 pubblicati nella GURS n. 19 del 3 aprile 2020, in atto vigenti;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 551 del 31/05/2018 recante "Riorganizzazione del Dipartimento Amministrativo riconducibile alla delibera n. 633/2017";

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1262 del 19/12/2019 di "Approvazione preliminare dell'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo";

VISTO il D. A. n. 164/2020 del 03/03/2020, con il quale, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 14/04/2009 n. 5 ed alla luce del parere vincolante espresso dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 44 del 6 febbraio 2020, è stato approvato l'Atto Aziendale dell'A.O.U.P. "Paolo Giaccone" di Palermo nel testo riformulato con la citata deliberazione n. 1262 del 19/12/2020.

PREMESSO CHE la Fondazione Istituto "G. Giglio", con sede in Cefalù (PA), (di seguito anche semplicemente *Fondazione*) con nota prot. 2021/217, pervenuta a mezzo pec in data 12/05/2021, introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in pari data, al n. 16459, ha manifestato l'interesse al rinnovo di un rapporto convenzionale, già precedentemente intrapreso con questa Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (di seguito denominata semplicemente *AOUP*), volto a garantire l'esecuzione di prestazioni di neonatologia/pediatria in favore della Fondazione stessa;

CONSIDERATO CHE:

con nota prot. 12601 del 03.04.2020 avente come oggetto: "Misure per la prevenzione e il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 – Disposizioni regionali" l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana ha dettato le linee di indirizzo in merito alla rimodulazione delle attività erogabili in corso dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 in atto, nomenclando tra le attività non procrastinabili quelle relative alla tutela della salute materno-infantile;

l'AOUP, ha valutato positivamente la possibilità di procedere al rinnovo dei rapporti in parola, sia nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli assistenziali resi al territorio che in considerazione della contingente situazione emergenziale e dalla esigenza di attuare misure in contrasto della pandemia.

l'incarico in parola verrà garantito dai dirigenti medici, afferenti all'U.O.C. di Neonatologia e Nido individuati dall'AOUP con autonoma decisione;

per l'espletamento dell'attività in premessa verrà assicurato dai professionisti incaricati un numero di accessi mensili variabili secondo le esigenze dettate dalla copertura dei turni di servizio, al di fuori dell'orario di lavoro, in regime di attività libero-professionale, senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente rese;

con nota mezzo mail in data 07/06/2021 il Prof. Giovanni Corsello, n.q. di responsabile dell'U.O.C. Neonatologia e Nido dell'AOUP ha comunicato, la disponibilità alla prosecuzione del rapporto da parte dei dirigenti medici dell'U.O.C. sopradetta, confermando i professionisti da incaricarsi ed attestando che le attività verranno programmate nel rispetto dei volumi istituzionali e delle previsioni normative in materia di orario di lavoro;

RITENUTO tra i contraenti di regolamentare i rapporti giuridici ed economici tra loro intercorrenti secondo quanto previsto dallo schema di convenzione, costituito da n. 5 pagg. e da n. 14 artt. nonché da n. 1 allegato (A) di seguito specificato:



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

- Elenco dei dirigenti medici specialisti neonatologia/pediatria incaricati dell'attività di consulenza

detto schema, sottoscritto tra le Parti, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

STABILITO CHE:

l'impegno dei professionisti dell'AOUP non potrà in alcun modo eccedere il limite orario mensile massimo consentito, pari a 40 ore, nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente garantite dagli incaricati in regime di A.L.P.I.;

la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni aggiuntive o turnazioni di servizio determina automatica esclusione dei professionisti dal presente accordo;

i termini di validità dell'accordo debbano intendersi di mesi dodici senza soluzione di continuità dal rapporto precedentemente statuito avente scadenza il 09/06/2021, con espressa esclusione del tacito rinnovo.

PRESO ATTO CHE:

il Resp.le della Struttura di afferenza dei professionisti avrà cura di comunicare alla Direzione Sanitaria dell'AOUP, per la necessaria approvazione, la calendarizzazione mensile delle attività da garantirsi da parte dei propri dirigenti medici in favore della Fondazione;

i proventi derivanti dalle attività in narrativa di cui all'art. 3 dello schema di convenzione, verranno corrisposti direttamente all'AOUP che provvederà rispettivamente per il tramite dell'Area Economico Finanziaria – Ufficio Fatturazione attiva, alla fatturazione e alla riscossione degli stessi, e, per il tramite dell'Ufficio ALPI, alla relativa liquidazione ai professionisti, ai sensi di quanto previsto dal regolamento per l'attività libero-professionale e previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

DATO ATTO CHE:

la Fondazione provvederà a trasmettere all'Azienda opportuni rendiconti mensili, nei quali dovranno essere dettagliatamente indicate le date di effettuazione degli accessi e le prestazioni erogate. Detti rendiconti, ai fini della liquidazione delle spettanze, dovranno essere opportunamente riscontrati dal Responsabile della Struttura;

in ordine alle previsioni in materia di privacy la Fondazione provvederà, con separato atto, alla designazione dell'AOUP quale Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati.

PRECISATO CHE:

l'attività svolta dai dirigenti medici incaricati in favore della Fondazione, in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con la stessa, mantenendo l'AOUP la piena titolarità del rapporto in essere con il proprio professionista;

in considerazione del ruolo universitario ricoperto da taluni dirigenti medici incaricati, l'AOUP darà opportuna notifica degli accordi in parola all'Università degli studi di Palermo.



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

- VISTA** la pec del 08/07/2021, introitata al prot. gen.le dell'AOUP, in pari data, al n. 23691, con la quale è stato trasmesso dalla Fondazione l'accordo convenzionale di che trattasi, sottoscritto per accettazione;
- SU** proposta del Dirigente Area Affari Generali che con la sottoscrizione del presente atto ne attesta la legittimità formale e sostanziale;
- SENTITO** il parere favorevole del Direttore Amministrativo così come prescritto dall'art. 3 del D. L.vo n. 502/92, così come modificato dal D. L.vo n. 517/93 e dal D. L.vo 229/99.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

il **rinnovo** del rapporto convenzionale tra la Fondazione Istituto "G. Giglio", con sede a Cefalù (PA), e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", volto a garantire, per il tramite dei dirigenti medici specialisti in neonatologia/pediatria, afferenti all'U.O.C. di Neonatologia e Nido dell'AOUP, l'attività di consulenza di neonatologia/pediatria in favore della Fondazione, avente validità di mesi dodici senza soluzione di continuità dal rapporto precedentemente statuito.

di approvare lo schema di convenzione, sottoscritto tra i contraenti, recante la regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici intercorrenti tra gli stessi, costituito da n. 5 pagg. e da n. 14 artt. nonché da nr 1 allegato (A) di seguito specificato:

- Elenco dei dirigenti medici specialisti in neonatologia/pediatria incaricati dell'attività di consulenza, sottoscritto tra le parti, che, allegato, costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di stabilire che:

l'impegno dei professionisti dell'AOUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito, pari a 40 ore mensili, nel quale devono essere ricomprese tutte le attività globalmente garantite dagli incaricati in regime di A.L.P.I;

la priorità in termini di prestazioni aggiuntive o di turnazioni di servizio resta in capo all'AOUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali, siano esse prestazioni aggiuntive o turnazioni di servizio, determina automatica esclusione dei professionisti dal presente accordo;

i termini di validità dell'accordo debbano intendersi di mesi dodici senza soluzione di continuità dal rapporto precedentemente statuito avente scadenza al 09/06/2021, con espressa esclusione del tacito rinnovo.

di autorizzare:

i dirigenti medici di cui all'allegato A, all'espletamento delle attività in parola in favore della Fondazione, che dovranno essere garantite, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento per le attività istituzionalmente rese, nonché all'interno del monte ore consentito;

di prendere atto che:

il Resp.le dell'U.O.C. di Neonatologia e Nido avrà cura di comunicare alla Direzione Sanitaria dell'AOUP, per la necessaria approvazione, la calendarizzazione mensile delle attività da garantirsi da parte dei propri dirigenti medici in favore della Fondazione;



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

i proventi derivanti dalle attività in narrativa di cui all'art. 3 dello schema di convenzione, verranno corrisposti direttamente all'AOUP che provvederà rispettivamente per il tramite dell'Area Economico Finanziaria – Ufficio Fatturazione attiva, alla fatturazione e alla riscossione degli stessi, e, per il tramite dell'Ufficio ALPI, alla relativa liquidazione ai professionisti, ai sensi di quanto previsto dal regolamento per l'attività libero-professionale e previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

di dare atto che:

la Fondazione provvederà a trasmettere all'Azienda opportuni rendiconti mensili, nei quali dovranno essere dettagliatamente indicate le date di effettuazione degli accessi e le prestazioni erogate. Detti rendiconti, ai fini della liquidazione delle spettanze, dovranno essere opportunamente riscontrati dal Responsabile della Struttura;

in ordine alle previsioni in materia di privacy la Fondazione provvederà, con separato atto, alla designazione dell'AOUP quale Responsabile Esterno del Trattamento dei Dati.

di precisare che:

l'attività svolta dai dirigenti medici incaricati in favore della Fondazione, in attuazione del presente accordo, non costituisce rapporto di lavoro subordinato con la stessa, mantenendo l'AOUP la piena titolarità del rapporto in essere con il proprio professionista;


in considerazione del ruolo universitario ricoperto da taluni dirigenti medici incaricati, l'AOUP trasmetterà per opportuna notifica, gli accordi in parola all'Università degli studi di Palermo;

di notificare il presente provvedimento alla Fondazione Istituto "G. Giglio", al Resp.le dell'U.O.C. Neonatologia e Nido, al Servizio Speciale Rapporti dell'Università degli studi di Palermo, nonché alle Aree coinvolte e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AOUP. per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Il Direttore Amministrativo
Dott. Santo Naselli

Il Direttore Sanitario
(vacatio)

Il Commissario Straordinario
Ing. Alessandro Caltagirone





AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIREZIONE STRATEGICA

Il Segretario Verbalizzante

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n. 30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale, è stata pubblicata in formato digitale all'albo informatico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico a decorrere dal giorno 01-08-2021 e che nei 15 giorni successivi:

- non sono pervenute opposizioni
- sono pervenute opposizioni da _____

Il Funzionario Responsabile

Notificata al Collegio Sindacale il _____

DELIBERA NON SOGGETTA AL CONTROLLO

Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4, comma 8 della L. n. 412/1991 e divenuta:

ESECUTIVA

Decorso il termine (10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell'art. 53, comma 6, L.R. n. 30/93

- Delibera non soggetta al controllo, ai sensi dell'art. 4 comma 8, della L. n. 412/1991 e divenuta:

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 7, L.R. 30/93

Il Funzionario Responsabile

ESTREMI RISCONTRO TUTORIO

- Delibera trasmessa, ai sensi della L.R. n. 5/09, all'Assessorato Regionale Salute in data _____ prot. n. _____

SI ATTESTA

che l'Assessorato Regionale Salute, esaminata la presente deliberazione:

- Ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato.
- Delibera divenuta esecutiva con decorrenza del termine previsto dall'art. 16 della L. R. n. 5/09 dal _____

Il Funzionario Responsabile



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

ELENCO DEI DIRIGENTI MEDICI DELL'AOUP AUTORIZZATI ALLE ATTIVITA' DI CONSULENZA
IN NEONATOLOGIA/ PEDIATRIA PRESSO LA FONDAZIONE ISTITUTO "G. GIGLIO"

ALLEGATO A

- 1) DOTT. ssa CRISTINA BONACASA
- 2) DOTT. CANDELA EVA
- 3) DOTT.ssa GABRIELE BRUNA
- 4) DOTT. SERRA GREGORIO
- 5) DOTT.VINCENZO INSINGA

CONVENZIONE

TRA

L'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone", con sede legale in Palermo, Via del Vespro 129, Codice Fiscale e Partita IVA n. 05841790826, nella persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*, il Commissario Straordinario Ing. Alessandro Caltagirone, nato a Palermo (prov. PA) il 21/05/1971 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata anche semplicemente A.O.U.P.*);

E

La **Fondazione Istituto "G. Giglio"** con sede legale in Cefalù (PA), Contrada Pietrapollastra, Codice Fiscale e Partita IVA 05205490823, nella persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Presidente, Dott. Salvatore Albano, nato a Borgetto (Prov. PA) il 26/08/1959 e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito denominata anche semplicemente Fondazione*).

PREMESSO CHE:

- la Fondazione gestisce l'Ospedale "G. Giglio di Cefalù" in virtù di Convenzione ex art.9 bis D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., stipulata in data 21/05/2003 e rinnovata l'11/01/2008 tra la Fondazione stessa e l'AUSL n. 6 di Palermo, con l'intervento della Regione Siciliana;
- con Deliberazione n. 237 del 02 luglio 2013, la Giunta Regionale ha deliberato di dichiarare conclusa con esito negativo la sperimentazione gestionale della Fondazione e che con la successiva Deliberazione n. 364 del 17 dicembre 2014 ha approvato lo schema definitivo delle modifiche statutarie apportate allo Statuto della Fondazione, formalizzate dal Commissario Straordinario con atto pubblico notarile in data 25 febbraio 2015, determinando così il nuovo assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito del SSR;
- con Deliberazione n. 156 del 04 aprile 2018, la Giunta Regionale ha deliberato di dover apportare nuove modifiche allo Statuto della Fondazione, al fine di adottare un modello di *governance* della Fondazione simile a quello delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale ed all'uopo ha nominato un Commissario ad Acta il quale con atto pubblico notarile del 28/06/2018 ha formalizzato dette modifiche, da cui è derivato l'attuale assetto istituzionale della Fondazione, nell'ambito della rete Ospedaliera della Regione Siciliana;
- la Fondazione constatata la difficoltà a reperire specialisti in Neonatologia/Pediatria ed al contempo l'urgenza di tale reperimento, al fine di garantire il rispetto e il corretto svolgimento dei turni di servizio, ha intrapreso opportuni accordi convenzionali con l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Paolo Giaccone" atti a garantire l'esecuzione dell'attività di consulenza in parola. Detti rapporti hanno termine di validità al 09/06/2021;
- la Fondazione con nota prot. Presidenza 2021/217 del 12.05.2021, nel perdurare della necessità sopra evidenziata, ha chiesto il rinnovo del rapporto convenzionale già precedentemente posto in essere, secondo le modalità e alle condizioni già pattuite;
- con mail del 07/06/2021 il Prof. Giovanni Corsello, *n.q.* di Resp.le dell'U.O.C. Neonatologia e Nido dell'AOUP ha esplicitato la volontà di prosieguo dell'incarico di cui sopra da parte dei dirigenti medici afferenti alla U.O.C. Neonatologia con U.T.I.N.

CONSIDERATO CHE:

- l'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana con nota prot. 12601 del 03/04/2020 recante: "Misure per la prevenzione, contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni regionali" ha dettato le linee di indirizzo in merito alla rimodulazione delle attività in corso di emergenza epidemiologica da

Covid-19, tutt'ora in atto, nomenclando tra le attività non procrastinabili quelle relative ai percorsi assistenziali a tutela della salute materno-infantile;

- l'AOUP, ha valutato positivamente la prosecuzione dei rapporti in narrativa nell'ottica di un miglioramento complessivo dei livelli di assistenziali della rete territoriale di bacino, nella quale entrambi gli Enti operano, in considerazione anche del perdurare dell'emergenza pandemica da SARS-CoV-2;
- appare dunque necessario determinare le modalità operative del rapporto, i contenuti economici e la durata dello stesso nonché i diritti e i doveri scaturenti dall'espletamento delle attività, intese quale esplicazione di prestazioni altamente specialistiche caratterizzate da forti elementi fiduciari avulse da qualsiasi elemento di subordinazione o di dipendenza gerarchica;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI INDICATE IN EPIGRAFE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 – Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

L'A.O.U.P. mette a disposizione i professionisti specializzati in Pediatria/Neonatologia fino ad un massimo di complessivi cinque accessi settimanali suddivisi tra gli incaricati che verranno garantiti per la durata massima di dodici ore ciascuno eventualmente frazionabili per nr sei ore consecutive in orario diurno, notturno e festivo.

Le prestazioni professionali dovranno essere svolte presso la Fondazione previa programmazione approvata dalla Direzione Sanitaria della stessa.

Le attività dovranno essere garantite dai professionisti incaricati dell'AOUP, dettagliatamente elencati nell'allegato (A) al presente atto, in regime di attività libero-professionale, al di fuori dell'orario di servizio, senza nocumento alcuno per le attività istituzionalmente rese e secondo una calendarizzazione effettuata dal Resp.le dell'U.O. Neonatologia e Nido, emessa in data successiva alla determinazione della turnazione istituzionale ed approvata dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro.

Art. 3 - Corrispettivi

Per le attività di cui all'art. 1 la Fondazione si impegna a corrispondere direttamente all'A.O.U.P. un importo pari a € 600,00 lordi per ciascun accesso di 6 ore, previo accertamento "per regolarità di esecuzione" degli accessi mensili effettuati dai professionisti e la ricezione della relativa fattura.

I suddetti rendiconti dovranno essere trasmessi dalla Fondazione, entro e non oltre 15 giorni dalla fine del mese di riferimento, all'A.O.U.P., provvisti di formale visto di conferma da parte del rappresentante legale della Fondazione.

Art. 4 – Modalità di pagamento

Il pagamento dei compensi relativi alle prestazioni, oggetto della presente convenzione, verrà effettuato secondo le norme della Contabilità di Stato, e a seguito dell'emissione, da parte dell'AOUP, di fatture con cadenza bimestrale, previa condivisione della rendicontazione, come specificato all'art. 3.

Il compenso per l'attività di che trattasi dovrà affluire direttamente all'AOUP che provvederà alla liquidazione delle relative spettanze ai propri professionisti, nella misura prevista dal Regolamento per l'attività libero-professionale, nonché previo assolvimento degli obblighi fiscali previsti in materia.

Il relativo versamento dovrà essere effettuato tramite accredito sul seguente c/c bancario 306508 - IBAN - IT 59 Q 0100003245515300306508; acceso presso la Banca d'Italia, Ente cassiere dell'AOUP.

Art. 5 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'AQUP si impegna al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 ed al Decreto Legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217.

La stessa si obbliga ad utilizzare esclusivamente conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto, sui quali saranno effettuati i relativi movimenti finanziari per l'esclusivo tramite di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale determina la risoluzione della convenzione.

Art. 6 - Interessi moratori

In ottemperanza a quanto disciplinato dal D.Lgs. 192 del 9 novembre 2012 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, l'AQUP si riserva di chiedere la corresponsione di interessi semplici di mora calcolati su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento in vigore dall'inizio del semestre, maggiorato dell'8% senza che sia necessaria la costituzione in mora.

Art. 7 - Durata

La presente convenzione ha durata annuale senza soluzione di continuità con il rapporto precedentemente statuito avente scadenza al 09/06/2021. L'accordo convenzionale potrà essere rinnovato su esplicita richiesta scritta formulata dalle Parti.

Qualora le parti intendano risolvere la convenzione prima della naturale scadenza, nel caso in cui vengano meno le motivazioni che ne hanno determinato il rinnovo, dovrà essere data comunicazione scritta alla controparte a mezzo raccomandata o pec, con un preavviso di 30 giorni.

In ogni caso la risoluzione anticipata della convenzione non comporterà alcuna penalità per nessuna delle parti. E' espressa escluso il tacito rinnovo.

Art. 8 – Assenza di lavoro subordinato

L'attività svolta dai dirigenti medici incaricati, ai sensi della presente convenzione, non potrà in alcun modo configurare un rapporto di lavoro dipendente o professionale tra la Fondazione e i professionisti dell'AQUP. In ogni caso, la Fondazione non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del dirigente medico incaricato, mantenendo l'AQUP nei confronti di quest'ultimo tutte le responsabilità comunque derivanti dal rapporto di lavoro tra loro in essere.

Art. 9 – Obblighi

La Fondazione, in virtù dei presenti accordi, si obbliga a vigilare a che le attività di consulenza siano programmate ed espletate in aderenza dalle vigenti norme generali e speciali in materia di pubblico impiego, all'interno del limite orario consentito e dei limiti posti dal Regolamento per l'attività libero-professionale in atto vigente presso l'AQUP.

Per quanto sopra l'impegno dei professionisti dell'AQUP non potrà in alcun modo superare il limite orario massimo consentito pari a 40 ore mensili nel quale devono essere ricomprese e considerate tutte le attività globalmente dagli stessi garantite in regime di attività libero-professionale.

La Fondazione è consapevole che la priorità in termini di prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio resta in capo all'AQUP e che la mancata aderenza alle attività istituzionali siano esse prestazioni d'opera aggiuntiva o alle turnazioni di servizio dell'AQUP determina automatica esclusione dei professionisti dal presente accordo.

La Fondazione comunicherà al medico specialista le misure per la tutela della salute e della sicurezza nel pieno rispetto delle norme di garanzia previste dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Copertura assicurativa

Per i rischi RCT, nonché per gli infortuni, compresi quelli in itinere, derivanti dall'esecuzione della prestazione di cui alla presente convenzione, la Fondazione provvederà, con oneri a proprio carico alla relativa copertura.

Art. 11 - Normativa sul trattamento dati personali

Le previsioni previste nella presente convenzione comporteranno il trattamento anche di dati sanitari. Le Parti si impegnano al rispetto di tutti gli obblighi specificamente previsti dalla normativa sulla protezione dei dati personali vigente.

La Fondazione agisce *n.q.* di Titolare del Trattamento.

Con separato atto scritto, designerà l'AOUP, nella persona del Commissario Straordinario quale Responsabile del Trattamento (Processor) ai sensi dell'art. 28 del G.D.P.R.

Sarà cura del Responsabile del Trattamento fornire, a tutto il proprio personale coinvolto nell'attività di cui al presente accordo, le linee di comportamento a garanzia della corretta applicazione della normativa vigente, nel rispetto della riservatezza dei dati e dell'anonimato dei pazienti.

In proposito la Fondazione comunica che l'incarico di D.P.O. è ricoperto dall'Avv. Edoardo Giuseppe Scarlata al quale si potrà fare direttamente riferimento per gli aspetti concernenti la materia.

L'AOUP comunica, altresì, che il D.P.O. in ambito aziendale è il Dott. Antonino Giunta.

Art. 12 – Clausole finali

L'esecuzione della presente convenzione è regolata dalle clausole del presente atto che ne costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti. Da parte delle Amministrazioni contraenti sono state favorevolmente risolte le valutazioni di merito sulla natura del presente atto, sulla compatibilità della stessa con i compiti del Servizio Sanitario Nazionale, con i fini istituzionali delle stesse e con le norme che disciplinano lo stato giuridico del personale dipendente. Le stesse si danno reciprocamente atto che ogni clausola della presente convenzione è stata dalle stesse negoziata e specificatamente approvata su di un piano di assoluta parità.

Si precisa che il presente atto è soggetto automaticamente ad ogni e qualsivoglia modificazione derivante dall'entrata in vigore di leggi o di altra statuizione normativa e regolamentare e/o contratti disciplinanti in materia nuova e/o diversa materia oggetto della convenzione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si intendono integralmente richiamate le disposizioni legislative previste in materia.

Art. 13 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/4/1986 n.131 – Tariffe – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale, giusta previsione di cui all'art. 15, comma2 bis, della Legge 241/1990 e s.m.i. L'imposta di bollo applicabile al presente atto è assolta dai contraenti, in modo virtuale, per la parte di competenza.

Art. 14 – Foro competente

Per tutte le controversie relative alla presente convenzione è competente il Foro di Palermo.

Cefalù,

Per la Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù

Il Presidente
(Dott. Salvatore Albano)

Palermo,

Per l'A.O.U.P. "Paolo Giaccone"

Il Commissario Straordinario
(Ing. Alessandro Caltagirone)